

# Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA, SETTORE CONCORSUALE 07/G1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE AGR/17 - CODICE CONCORSO 4548**

La sottoscritta Francesca Maria Sarti, prof.ssa di Seconda Fascia presso l'Università degli Studi di Perugia, nata a Perugia il 16/02/1962,

nominata a far parte della Commissione nell'ambito della selezione indicata in epigrafe

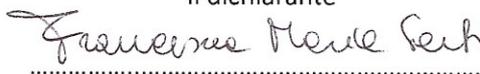
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

### DICHIARA

1. di non avere, rispetto ai candidati, del cui elenco ha preso visione, rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 1172/1948<sup>5</sup>;
2. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse con i candidati ai sensi della legge 241/1990, art. 6 bis<sup>2</sup>, introdotto dalla legge 190/2012 e del DPR 62/2013, art. 7<sup>3</sup>, né in alcuna delle situazioni di incompatibilità con i concorrenti previste dagli artt. 51<sup>4</sup> e 52<sup>5</sup> del codice di procedura Civile;
3. di rendere noto che con nessun concorrente della selezione in epigrafe sono in corso e/o sono intercorse tipologie di rapporto di cui all'art. 51 c.p.c. e delibere ANAC n. 209<sup>6</sup> e 1208<sup>7</sup> del 2017.  
*(oppure indicare i concorrenti con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti e le relative tipologie di rapporto)*

Luogo Perugia, li 9 Giugno 2021

Il dichiarante

  
.....

**<sup>1</sup>Art. 4, D.lgs. 1172/1948. Parentela o affinità**

“Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso”.

**<sup>2</sup>Art. 6 bis L. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, Legge 190/2012. Conflitto di interessi**

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

**<sup>3</sup>Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione**

“Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.

**<sup>4</sup>Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice (applicabile, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari)**

“Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore”.

**<sup>5</sup>Art. 52 c.p.c.. Ricusazione del giudice.**

“Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo”.

**<sup>6</sup>Delibera ANAC n. 209 del 1° marzo 2017. Tipologia di rapporti**

“Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi tra un componente della commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a un vero e proprio sodalizio professionale”.

**<sup>7</sup>Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017. Tipologia di rapporti**

“Occorre, inoltre, richiamare l’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che l’esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e che l’applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato, in tale ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – “la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati”.